



Provincia Regionale di Siracusa

ASSEMBLEA CONSULTIVA DEI COMUNI MONTANI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

Approvato con la deliberazione di C. P. n. 100 del 18/12/1996 e modificato con le deliberazioni n. 51 del 18/09/1997, n. 31 del 25/06/1999, n. 21 del 30/05/2006.

REGOLAMENTO

Art. 1

Istituzione dell'Assemblea consultiva

Al fine di agevolare la funzione di valorizzazione della zona montana è istituita l'Assemblea Consultiva dei Comuni montani della Provincia di Siracusa, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n.9 del 6/03/1986.

Tale Assemblea ha sede legale presso la Provincia Regionale di Siracusa e per un migliore espletamento delle proprie funzioni si avvale delle strutture decentrate della ex Comunità Montana con sede a Buccheri.

In tale sede sarà garantita la presenza di un impiegato della Provincia, per i compiti e le finalità proprie della Consulta.

Art. 2

Composizione

L'Assemblea Consultiva si compone di n. **21** membri in ragione di n. **3** per ogni Comune montano.

Alla nomina dei medesimi provvede l'Organo competente dei rispettivi Comuni.

Art. 3

Attribuzioni dell'Assemblea consultiva

L'Assemblea esprime, su richiesta degli organi istituzionali della Provincia, parere obbligatorio non vincolante relativamente alle seguenti materie :

- provvedimenti in genere concernenti la promozione e lo sviluppo delle popolazioni residenti nella zona montana ;
- provvedimenti in genere concernenti la difesa del suolo e la protezione della natura ;
- iniziative dirette alla valorizzazione delle risorse di qualsiasi genere e natura ;

- su tutte le iniziative della Provincia riguardanti comunque il territorio delle zone montane.

L'Assemblea - previa apposita convocazione del Presidente della Provincia - esprime le proprie valutazioni sulle risultanze della programmazione provinciale, ai sensi del comma 4 dell'art. 45 della L.R. n.9 del 6/03/1996.

Art. 4

Presidenza e Vice Presidenza dell'Assemblea consultiva

L'Assemblea consultiva provvede, mediante votazione per schede segrete, ed a maggioranza assoluta di voti, ma con votazioni separate, alla elezione di un Presidente e di un Vice Presidente, da scegliersi tra i propri componenti.

Ove nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga il superiore quorum, alla seconda votazione sarà proclamato eletto il componente che avrà riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il più anziano di età.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni e mezzo (30 mesi) e possono essere rieletti per una sola volta.

Avverso il Presidente può essere proposta mozione di sfiducia motivata, sottoscritta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per il presidente della Provincia. Inoltre la stessa potrà essere votata sempre secondo le modalità e procedure previste per il Presidente della Provincia.. La richiesta sarà portata in discussione, a cura del Presidente, non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla presentazione.

Sono compiti ed attribuzioni del Presidente :

- la convocazione, mediante avvisi scritti, dell'Assemblea, la presidenza delle sedute e la regolamentazione dei lavori ed il regolare svolgimento delle discussioni ;
- la formazione dell'Ordine del giorno e la iscrizione degli argomenti da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea ;
- la proclamazione dei risultati delle votazioni ;
- la sottoscrizione, d'unità al Segretario dell'Assemblea, dei verbali delle discussioni e delle determinazioni.

Si appartiene al Presidente la rappresentanza dell'Assemblea nei rapporti con il Presidente della Provincia.

Nessun potere di rappresentanza ulteriore, oltre quello indicato al comma precedente, si appartiene al Presidente dell'Assemblea essendo questa organo interno alla Provincia Regionale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente dell'Assemblea nei casi di assenza od impedimento.

Art. 5

Convocazione dell'Assemblea consultiva

L'Assemblea consultiva viene convocata dal suo Presidente, mediante avvisi scritti contenenti anche l'elenco degli argomenti da trattare, da spedirsi per raccomandata o telegramma al domicilio indicato da ogni componente, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, o in caso di urgenza entro 24 ore.

I Componenti possono chiedere la convocazione dell'Assemblea con richiesta scritta e firmata da almeno 1/3 dei componenti con l'elenco degli argomenti da trattare. Sarà cura del Presidente convocare l'Assemblea con l'elenco degli argomenti richiesti, entro il 20° giorno dalla presentazione della richiesta.

Nella seduta di prima convocazione l'Assemblea può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

Nel caso in cui non si raggiunga la metà più uno dei componenti, l'Assemblea viene rinviata ad un'ora dopo di quella fissata ed in tal caso potrà validamente deliberare con qualsiasi numero di presenti, purchè non inferiore ad un terzo dei propri componenti.

Ove non vi sia un terzo dei componenti, la seduta viene sciolta per mancanza di numero legale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'elenco degli argomenti da trattare dovrà essere inviato anche al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Presidente della competente Commissione Consiliare della Provincia, ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana e al **Presidente della Circostrizione di Pedagoggi**.

Tanto il Presidente della Provincia che i Sindaci hanno diritto di intervenire all'Assemblea, anche a mezzo di propri delegati.

L'Assemblea di regola si riunisce nei locali della ex Comunità Montana di Buccheri e su proposta del Presidente della Consulta potrà riunirsi nei locali di uno dei Comuni della Comunità.

Art. 6

Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti l'Assemblea

Per la partecipazione ad ogni seduta dell'Assemblea, a ciascun componente viene riconosciuto un gettone di presenza di importo pari al 45% di quello attribuito al consigliere provinciale.

A ciascun componente, altresì, saranno rimborsate le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello in cui si tiene l'Assemblea, da calcolarsi con lo stesso criterio dell'Ente Provincia.

Alla liquidazione e pagamento delle indennità ed al rimborso delle spese di viaggio si provvederà trimestralmente con fondi del bilancio provinciale, su comunicazione del Segretario della Consulta.

Art. 7

Decadenza dei componenti l'Assemblea

Ove alcuno dei componenti l'Assemblea risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive, il Presidente dell'Assemblea né da notizia al Presidente della Provincia perché, a sua volta, ne informi il Sindaco che lo ha nominato il quale, ove lo riterrà, potrà provvedere alla relativa sostituzione.

Art. 8

Segreteria dell'Assemblea

L'Assemblea consultiva avrà un segretario - dipendente della Provincia - avente la qualifica non inferiore alla sesta, che sarà indicato dal Presidente della Provincia.

Art. 9

Norma finale

Per tutto quant'altro non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme che regolano il funzionamento del Consiglio Provinciale, se ed in quanto compatibili.

Le parti in neretto sono le modifiche apportate con la deliberazione del C.P. n. 21 del 30/05/2006.